

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti

Art. 3 – Requisiti professionali e competenze

Art. 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

Art. 5 – Determinazione del compenso

Art. 6 – Individuazione dei contraenti

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico

Disposizioni finali

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 40 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 33, c.2 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

APPROVA

il seguente regolamento per la definizione dei criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera e occasionale con esperti.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento si applica anche alle procedure di reclutamento effettuate nell'ambito di progetti con finanziamento esterno, quali PON, POR ed altri, fatta salva la specifica regolamentazione eventualmente contenuta nei singoli provvedimenti autorizzativi del finanziamento.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

Il presente regolamento riguarda le selezioni operate sulle persone fisiche. Per l'affidamento di servizi a soggetti diversi dalle persone fisiche valgono le apposite norme del D.I. n. 44/2001 e del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, la realizzazione di progetti, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca. ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Per ogni specifica selezione, sia essa destinata al personale interno o esterno, sarà definito il profilo dell'esperto richiesto e si valuteranno, mediante richiesta di curriculum:

- a) Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste: 5 punti per ciascun titolo valutabile, con un massimo di punti 30. Saranno esclusi dalla valutazione il titolo richiesto per l'accesso ed i titoli che non abbiano specifica attinenza con l'intervento formativo per cui si concorre;

- b) Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto: 2,5 punti per ciascuna esperienza valutabile, della durata continuativa di almeno 3 mesi o della durata di almeno 10h, con un massimo di punti 35;
- c) Esperienze pregresse di docenza, della durata continuativa di almeno 3 mesi, o della durata di almeno 10h, non valutate con il criterio n. 2, maturate nel settore richiesto: 2,5 punti per ciascuna significativa esperienza, con un massimo di punti 35;

Per particolari selezioni, qualora sia ritenuto opportuno, si potrà procedere ad un colloquio con i candidati al fine di valutarne le capacità espositive e didattico/relazionali.

In questi casi, la tabella di valutazione applicabile terrà conto di:

- a) Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste: 5 punti per ciascun titolo valutabile, con un massimo di punti 25. Saranno esclusi dalla valutazione il titolo richiesto per l'accesso ed i titoli che non abbiano specifica attinenza con l'intervento formativo per cui si concorre;
- b) Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto: 2,5 punti per ciascuna esperienza valutabile, della durata continuativa di almeno 3 mesi o della durata di almeno 10h, con un massimo di punti 35;
- c) Esperienze pregresse di docenza, della durata continuativa di almeno 3 mesi, o della durata di almeno 10h, non valutate con il criterio n. 2, maturate nel settore richiesto: 2,5 punti per ciascuna significativa esperienza, con un massimo di punti 35;
- d) Esito del colloquio con il Dirigente o con la commissione di valutazione al fine di valutare le capacità espositive e didattico/relazionali: massimo punti 5.

Il singolo avviso potrà prevedere un punteggio minimo per l'accesso.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Per ogni tipologia di selezione, sia rivolta al personale interno che esterno, si procede mediante avviso da pubblicare all'albo della scuola e sul sito web. Per il personale interno si potrà procedere anche mediante designazione degli organi collegiali qualora previsto dai provvedimenti autorizzativi del progetto.

Tali avvisi dovranno indicare il profilo dell'esperto richiesto ed i relativi titoli di accesso, le modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre, la tipologia di contratto, oggetto e luogo della prestazione, durata del contratto e corrispettivo.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in minimo sette (7) giorni per il personale interno e minimo quindici (15) giorni per il personale esterno.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso al pubblico impiego.

Nelle selezioni di esperti estranei all'amministrazione, a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggior numero di titoli valutabili, in caso di ulteriore parità, al candidato che abbia già collaborato positivamente con la scuola ed, infine, al candidato più giovane.

Nelle selezioni di personale interno, a parità di punteggio sarà data precedenza a coloro che hanno contribuito alla progettazione didattica e, in caso di ulteriore parità, al candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.

L'esperto selezionato, al termine dell'incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della prestazione svolta.

Il Dirigente Scolastico potrà valutare, senza alcuna formalità selettiva, eventuali proposte di prestazione a titolo gratuito.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:

- Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche): i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. per le attività aggiuntive
- Personale estraneo all'Amministrazione (ad esclusione dei casi specificatamente normati): max € 50,00 (cinquanta/00) euro lordi onnicomprensivi.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti, anche avendo riguardo alle risorse disponibili ed alla qualità dell'esperto a selezionarsi.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o fattura elettronica per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

È fatto divieto di anticipazione di somme. L'eventuale rimborso spese deve essere prestabilito nell'avviso di selezione.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 3 espressamente richiamati nell'avviso di selezione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico e pubblicata all'albo della scuola e sul sito web con validità di notifica agli interessati. La graduatoria diventa definitiva trascorsi sette (7)

giorni dalla pubblicazione in caso di selezione interna ovvero quindi (15) giorni in caso di selezione rivolta all'esterno.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi n. 241/1990, Regolamento Europeo n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi a dipendenti della pubblica amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. I contratti e gli incarichi sono soggetti al regime di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle prescritte comunicazioni all'Anagrafe delle prestazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18/10/2018, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola ed abroga il precedente regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.